

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

**Ricorso con richiesta di misura cautelare collegiale e con istanza di
notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Per il sig. **CRISTOFARO ALESSANDRO**, [REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
presente atto dall' avv. Chiara Vicalvi [REDACTED]
[REDACTED] e
con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico

Pec avv.chiaravicalvi@pecavvodicassino.it

CONTRO

ARES 118 – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, in persona del
Direttore Generale p.t., con sede in Roma, Via Portuense 240,

e nei confronti di

Tutti i candidati collocati nella graduatoria finale di merito del concorso pubblico per n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori, approvata con deliberazione n. 508 del 17.04.2026 e successive modificazioni, in quanto controinteressati, da notificarsi per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., stante l'elevato numero di soggetti e stante la richiesta di accesso agli atti in ordine agli indirizzi di residenza dei controinteressati del 17.04.2026 rimasta inevasa;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA**

A) della **deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 508 del 17 aprile 2026**, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 17.04.2026 e in corso di pubblicazione sul BURL, avente ad oggetto: "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con deliberazione del 26.06.2024, n. 557, e successiva modifica di cui alla deliberazione del 16.07.2024, n. 20, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori. Scioglimento della riserva candidati. Ammissione ed Esclusione dei candidati. Presa d'atto dei lavori della commissione;*

approvazione delle graduatorie di merito; nomina dei vincitori", nella parte in cui dispone l'esclusione del sig. Cristofaro Alessandro (codice univoco XHLU9T) dalla procedura concorsuale e dalla graduatoria finale di merito;

B) della **nota di notifica dell'esclusione prot. n. 12141 del 04.05.2026**, a firma del Direttore UOC Governo Risorse Umane e del Responsabile Ufficio Acquisizione del Personale, comunicata via PEC al ricorrente, recante le ragioni dell'esclusione;

C) della **deliberazione del Direttore Generale ARES 118 n. 661 del 26 maggio 2026**, pubblicata sull'Albo pretorio aziendale in data 26.05.2026, avente ad oggetto: *"Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi n. 143 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista d'Ambulanza - Area degli Operatori - parziale modifica della deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, rettifica ed approvazione delle graduatorie. Nuova individuazione dei candidati vincitori"*, nella parte in cui, modificando e rettificando le graduatorie senza includere il ricorrente, conferma e ribadisce l'esclusione del sig. Cristofaro Alessandro;

di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle Sottocommissioni nella parte in cui non includono e/o escludono il ricorrente tra i candidati ammessi e valutati ai fini della graduatoria finale;

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, la deliberazione n. 631 del 14.07.2025 e il bando di concorso nella parte in cui interpretato in senso difforme da quanto sostenuto nel presente ricorso.

IN FATTO

1. Con deliberazione n. 557 del 26 giugno 2024, e successiva modifica di cui alla deliberazione n. 20 del 16 luglio 2024, l'ARES 118 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori (cfr. all. 1.1 – Bando di concorso).

2. L'art. 2.2 del bando prevedeva, tra i requisiti specifici di ammissione:

«a) diploma di istruzione secondaria di primo grado e/o assolvimento dell'obbligo scolastico; b) cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private. Si precisa che "per esperienza professionale" deve intendersi l'attività lavorativa retribuita svolta in qualità di dipendente, CoCoCo, CoCoPro, lavoratore autonomo; non è, pertanto, compresa l'esperienza maturata in qualità di "volontario/tirocinante/stagista o altra non retribuita"; c) patente di tipo B in corso di validità».

3. L'art. 7, punto 3, del medesimo bando, in relazione alla documentazione da allegare alla domanda per comprovare i cinque anni di esperienza professionale maturati presso imprese private, stabiliva testualmente: «Nel caso in cui i 5 anni di esperienza professionale acquisita nel profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale, o parte di essi, fatti valere quale requisito specifico di ammissione, siano stati resi presso imprese private, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione, apposita documentazione da cui risulti che qualsivoglia tipologia di attività lavorativa è stata prestata nel pieno rispetto della normativa previdenziale ed assicurativa vigente. Il candidato dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)».

4. Il sig. Cristofaro Alessandro è titolare di patente di guida B, conseguita da ben 30 Anni, segnatamente dal 1996 (patente n. FR5433899W);

4.1. Il sig. Cristofaro ha regolarmente presentato domanda di partecipazione al concorso, dichiarando il possesso di tutti i requisiti generali e specifici di ammissione, tra cui:

- I. il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- II. cinque anni di esperienza professionale quale autista prestata presso l'impresa familiare "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica", di cui il ricorrente è collaboratore d'impresa familiare dal 15.01.2014;
- III. la patente di tipo B in corso di validità.

5. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 7, punto 3, del bando, il ricorrente ha allegato alla domanda di partecipazione la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** resa dalla titolare dell'impresa individuale "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica", la quale attestava che il sig.

Cristofaro Alessandro «è collaboratore d'impresa familiare dal 15/01/2014 della ditta Ceccarelli Federica dove svolge l'attività di autista per il trasporto dei prodotti da forno presso i vari punti vendita per mezzo di furgoni professionali aziendali» (cfr. all. 2 – Dichiarazione sostitutiva atto notorio Ceccarelli Federica).

5.1. Il sig. Cristofaro è titolare di una quota minoritaria dell'impresa familiare "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica": nell'atto notarile dichiarativo di impresa familiare, allegato sub. 5, si legge espressamente che: *"la sottoscritta Ceccarelli Federica [...omissis...] PREMESSO di essere titolare dell'impresa individuale corrente in Falvaterra (FR), Via Cupa. 3 sotto la denominazione "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica" [...omissis...] DICHIARA che il coniuge CRISTOFARO Alessandro [...omissis...] presta la sua attività lavorativa in modo continuativo e prevalente nella propria impresa, la quale deve quindi ritenersi costituita in forma di impresa familiare [...omissis...]."*

Allo stesso spetterà una quota di partecipazione agli utili dell'impresa proporzionalmente alla quantità e qualità di lavoro effettivamente prestato, in modo continuativo e prevalente in ciascun periodo di imposta".

5.2. Nell'estratto conto previdenziale del sig. Cristofaro, infatti, dall'01.01.2014 al 31.05.2025 risulta che lo stesso è stato "Coadiuvante impresa ART" (cfr. all. 8);

5.3. Il sig. Cristofaro ha sempre espletato l'attività di autista in maniera quotidiana, permanente ed ininterrotta per l'impresa familiare "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica", come dichiarato nella stessa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, tanto che in data 24.08.2022 lo stesso è incorso in un sinistro stradale nel corso delle consegne per l'attività del Panificio, come comprovato dall'allegato 7 recante Costatazione amichevole di incidente (CID) in cui il conducente del veicolo risulta essere appunto il Cristofaro;

6. Al ricorrente, nell'ambito della procedura concorsuale, veniva assegnato il codice univoco **XHLU9T**.

7. Il sig. Cristofaro ha sostenuto le prove d'esame previste dal bando, conseguendo risultati di assoluto rilievo:

- prova pratica: **29/30** (superando ampiamente il punteggio minimo di sufficienza di 21/30);

- prova orale: **28/30** (superando ampiamente il punteggio minimo di sufficienza di 21/30).

8. Con deliberazione n. 508 del 17 aprile 2026, pubblicata sul sito istituzionale in pari data, l'ARES 118 approvava le graduatorie finali e nominava i vincitori. Il **sig. Cristofaro Alessandro (codice XHLU9T)** risultava escluso dalla procedura concorsuale, come da elenco degli esclusi, senza che la delibera stessa recasse alcuna specifica motivazione in ordine alle ragioni dell'esclusione (all. 1 pagine da 1 a 75, recanti Delibera 508/2026).

8.1. In data 17.04.2026 il Cristofaro inviata tramite lo scrivente procuratore formale richiesta di accesso agli atti ai sensi della L.241/1990 (CFR. ALL. 3) in ordine alla seguente documentazione: *"1. copia integrale del provvedimento di esclusione del Sig. Cristofaro Alessandro (codice XHLU9T) dalla procedura concorsuale, completo di **motivazione** analitica delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione del provvedimento espulsivo;*

1. copia di tutti gli atti istruttori, relazioni, valutazioni, comunicazioni e verbali che hanno condotto all'esclusione del candidato assistito;

2. copia degli atti relativi alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione, con specifica indicazione degli eventuali profili di carenza riscontrati;

3. copia integrale di tutti i verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento ai verbali relativi alla prova pratica sostenuta dal Sig. Cristofaro; alla prova scritta/teorica sostenuta dal Sig. Cristofaro; alla valutazione dei titoli del candidato assistito; alla formulazione della graduatoria e all'ammissione/esclusione dei candidati;

4. copia delle schede di valutazione della prova pratica e della prova scritta sostenuta dal Sig. Cristofaro Alessandro (codice XHLU9T), recanti l'indicazione analitica del punteggio attribuito e delle valutazioni espresse dalla Commissione;

5. copia di tutte le comunicazioni, note, avvisi, deliberazioni e provvedimenti concernenti la posizione del Sig. Cristofaro Alessandro nell'ambito della procedura concorsuale;

6. copia di ogni altro documento utile a ricostruire l'iter procedimentale che ha condotto all'esclusione del candidato assistito.

7. Copia degli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati a fini di notifica di eventuale ricorso giurisdizionale";

Tuttavia, ARES 118 non ha fornito alcun riscontro a suddetta richiesta di accesso agli atti.

9. Soltanto con successiva nota prot. n. 12141 del 04.05.2026, il ricorrente riceveva comunicazione della propria esclusione, con la seguente motivazione: *«Infatti, dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione la SV **non è in possesso del requisito esperienziale di 5 anni in qualità di Autista di Ambulanza e/o Autista Professionista**, derivanti anche dalla somma di più periodi, indipendentemente se gli stessi siano stati svolti con o senza interruzioni. La SV ha allegato alla domanda di partecipazione solo la dichiarazione resa dalla ditta "PANIFICIO CRISTOFARO" da cui risulta che la SV "svolge l'attività di autista per il trasporto dei prodotti da forno presso i vari punti vendita" e pertanto la SV medesima non è Autista Professionista, ma si occupa della consegna di prodotti da forno a vari punti vendita guidando il mezzo utilizzato a tal fine»* (all. 1 pagina 76, recante Nota prot. 12141).

10. Con deliberazione n. 661 del 26 maggio 2026, l'ARES 118 modificava parzialmente la delibera n. 508/2026, rettificando le graduatorie a seguito del riesame di alcune posizioni (tra cui la riammissione di candidati già esclusi). Tuttavia, il ricorrente Cristofaro Alessandro non veniva riammesso, persistendo l'illegittima esclusione (all. 1 pagine da 77 a 127, recante Delibera 661/2026).

11. Il provvedimento di esclusione, confermato dalla delibera n. 661/2026, è gravemente illegittimo e lesivo della posizione giuridica del ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, punto 3, del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2.2 del bando. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione del principio di alternatività nella produzione documentale prevista dalla lex specialis.

Il bando di concorso, all'art. 7, punto 3, prevede testualmente che il candidato, per comprovare il requisito dell'esperienza professionale

quinquennale maturata presso imprese private, *«dovrà produrre una certificazione rilasciata dalla ditta, o, in alternativa attestazione del Centro per l'Impiego (copia libretto lavoro, modello C/2 storico)»*.

La locuzione «o, in alternativa» esprime in modo inequivocabile la volontà dell'Amministrazione di offrire al candidato **due modalità alternative e non cumulative** di dimostrazione del requisito esperienziale:

(a) la certificazione rilasciata dalla ditta;

(b) l'attestazione del Centro per l'Impiego (modello C/2 storico). Tale interpretazione è confermata dall'uso della disgiuntiva «o», che nel linguaggio giuridico e amministrativo indica per l'appunto un rapporto di alternatività tra due opzioni, entrambe parimenti idonee a soddisfare l'onere documentale.

Il ricorrente ha prodotto la certificazione rilasciata dalla ditta – segnatamente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla titolare del "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica" – adempiendo così pienamente all'onere documentale previsto dal bando.

La dichiarazione attesta in modo puntuale il rapporto di collaborazione familiare in essere sin dal 15.01.2014 (e perdurante anche al momento della proposizione della domanda di partecipazione al concorso *de qua*- come comprovato anche dall'estratto conto previdenziale all. sub. 8-) **e lo svolgimento dell'attività di «autista per il trasporto dei prodotti da forno presso i vari punti vendita per mezzo di furgoni professionali aziendali»**.

L'Amministrazione resistente, nell'escludere il ricorrente, ha operato un travisamento della *lex specialis*, pretendendo dal candidato un onere documentale ulteriore e diverso rispetto a quello previsto dal bando. In particolare, la motivazione dell'esclusione – secondo cui il ricorrente *«non è Autista Professionista, ma si occupa della consegna di prodotti da forno»* – introduce una valutazione di merito sull'attività lavorativa svolta che:

– **esula completamente** dalle previsioni del bando, il quale richiedeva alternativamente la certificazione della ditta o il C/2 storico, senza attribuire all'Amministrazione il potere di sindacare la qualificazione professionale emergente dalla certificazione datoriale in sede di verifica del mero possesso del requisito formale;

– **contraddice** la dichiarazione datoriale prodotta, che attesta lo svolgimento di attività di autista con furgoni professionali, attività che rientra a pieno titolo nel profilo professionale di autista; così testualmente:”...*svolge l'attività di autista per il trasporto dei prodotti da forno presso i vari punti vendita per mezzo di furgoni professionali aziendali*»

– **non considera** che il bando, all'art. 7, punto 3, fa riferimento al «profilo di Autista di Ambulanza e/o di Autista Professionale», con ciò ricomprendendo nell'area dei requisiti esperienziali anche l'attività di autista professionale in senso ampio.

La giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che, quando la lex specialis non prescrive requisiti formali specifici per le attestazioni richieste, l'Amministrazione non può imporre requisiti non previsti dal bando né stabilire competenze esclusive al rilascio delle attestazioni medesime (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3111 del 2008). **Nel caso di specie, il bando prevedeva espressamente due modalità alternative di documentazione, e il ricorrente ha integralmente assolto all'onere prescritto producendo la certificazione della ditta.**

L'esclusione si fonda, pertanto, su un'interpretazione del bando che stravolge il chiaro tenore letterale della clausola, trasformando una previsione alternativa in un onere che l'Amministrazione pretende di sindacare nel merito, in violazione del principio dell'affidamento del candidato sulla lex specialis e della par condicio tra i concorrenti.

II

**Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Difetto assoluto di motivazione. Motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria.**

L'art. 3 della L. 241/1990 prescrive che ogni provvedimento amministrativo, ivi compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, «deve essere motivato» e che «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria».

La deliberazione n. 508 del 17.04.2026, atto generale di approvazione delle graduatorie e di nomina dei vincitori, **non reca alcuna motivazione** in ordine alle ragioni dell'esclusione del ricorrente, limitandosi a riportare il codice XHLU9T nell'elenco degli esclusi senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento espulsivo.

La successiva nota di notifica prot. 12141 del 04.05.2026, ancorché intervenga a esplicitare le ragioni dell'esclusione, contiene una motivazione **insufficiente e intrinsecamente contraddittoria**:

da un lato, contesta al ricorrente di non essere in possesso del requisito esperienziale;

dall'altro, riconosce che il ricorrente ha svolto attività di autista – seppur qualificandola impropriamente come mera «consegna di prodotti da forno» – senza spiegare per quale ragione tale attività, svolta con furgoni professionali e con patente B, non integri il requisito dell'esperienza professionale richiesto.

La giurisprudenza consolidata in materia di concorsi pubblici ha chiarito che *«il provvedimento con cui l'Amministrazione esclude un candidato per inidoneità della documentazione prodotta a comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione deve contenere una motivazione specifica che espliciti le ragioni per cui i documenti presentati non risultino idonei a dimostrare il requisito richiesto», essendo illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che «si limiti ad affermare apoditticamente che non è stata prodotta documentazione utile, senza indicare quali elementi della documentazione prodotta siano carenti o inadeguati e per quali ragioni non consentano di verificare il possesso del requisito di ammissione previsto dal bando»* (cfr. TAR Sicilia, Catania, sentenza n. 3420 del 2024).

Nel caso di specie, la motivazione dell'esclusione risulta carente proprio sotto i profili evidenziati dalla giurisprudenza: l'Amministrazione non spiega perché la dichiarazione della ditta – espressamente prevista dal bando come modalità alternativa di documentazione – non sia stata ritenuta idonea, né indica quali elementi della documentazione prodotta risultassero carenti.

III

Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990. Violazione del principio del favor participationis e del dovere di soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L'art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di «*richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*» e di «*esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali*».

La giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che, in materia di procedure concorsuali pubbliche, il principio del *favor participationis* impone all'Amministrazione l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio quando il candidato abbia tempestivamente prodotto documentazione pertinente ai requisiti di partecipazione, ma questa risulti, ad avviso dell'Amministrazione, bisognevole di chiarimenti o integrazioni.

Il Consiglio di Stato ha precisato che «*il provvedimento di esclusione [...] dev'essere giudicato illegittimo, siccome adottato in violazione del principio del favor participationis, e del dovere, da esso implicato, del soccorso istruttorio*» (Consiglio di Stato, sentenza n. 728 del 2017).

Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente, ove avesse nutrito dubbi circa l'idoneità della dichiarazione datoriale prodotta dal ricorrente a comprovare il requisito esperienziale, avrebbe dovuto – in ossequio al principio del favor participationis e al dovere di soccorso istruttorio – richiedere al candidato chiarimenti o integrazioni documentali, anziché procedere senz'altro all'esclusione.

Tanto più che, come già evidenziato, la dichiarazione datoriale prodotta dal ricorrente costituiva proprio una delle modalità documentali alternative espressamente previste dal bando, sicché l'Amministrazione non poteva ritenerla *ex se* inidonea senza prima sollecitare il candidato a fornire ulteriori elementi istruttori.

Né può sostenersi che il soccorso istruttorio fosse precluso dalla previsione di esclusione contenuta nel bando, atteso che il bando stesso prevedeva l'obbligo di allegazione «a pena di esclusione» della documentazione comprovante il requisito, ma il ricorrente aveva

puntualmente adempiuto a tale obbligo producendo la certificazione della ditta.

L'eventuale integrazione documentale sollecitata dall'Amministrazione si sarebbe configurata come mera regolarizzazione di documentazione già tempestivamente prodotta, non già come integrazione postuma di un requisito mancante.

IV

Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione del principio di par condicio e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

La deliberazione n. 661 del 26 maggio 2026 ha disposto la riammissione in graduatoria di candidati già esclusi (tra cui IHGNV5, WZICVS, 4L9W5Z) nonché il riconoscimento del diritto alla riserva militare a candidati che ne erano inizialmente privi (P67U3P, G3BMA9, 9QSPW4, 3PQQ4X, 9LHQWN), a seguito del riesame delle rispettive posizioni.

Tali riammissioni dimostrano che l'Amministrazione resistente, a fronte di istanze di riesame, ha proceduto a una nuova valutazione delle posizioni dei candidati, riconoscendo in diversi casi l'errore in cui era incorsa.

Tuttavia, analoga riconsiderazione non è stata riservata alla posizione del ricorrente Cristofaro Alessandro, il quale pure aveva presentato istanza formale di accesso agli atti (cfr. all. 3 – Istanza di accesso del 17.04.2026) proprio al fine di comprendere le ragioni dell'esclusione e poter articolare le proprie difese. Nessun riscontro è stato fornito da ARES 118.

Tale disparità di trattamento – candidati riammessi a seguito di riesame, altri no, in assenza di una ragionevole giustificazione – configura un'ipotesi di eccesso di potere per violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti e di buon andamento dell'azione amministrativa, che impone all'Amministrazione di trattare in modo uniforme situazioni analoghe.

V

Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa). Eccesso di potere per travisamento.

Il bando di concorso richiama espressamente la disciplina delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, in particolare agli artt. 5 e 8 del bando medesimo.

La dichiarazione resa dalla titolare dell'impresa familiare "Panificio Cristofaro di Ceccarelli Federica" costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, resa con l'osservanza delle formalità prescritte (sottoscrizione, consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false).

L'Amministrazione, nel disconoscere apoditticamente il contenuto di tale dichiarazione senza esperire alcuna verifica, ha disatteso il valore probatorio che l'ordinamento attribuisce alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, le quali – salvo l'esercizio del potere di controllo successivo ex art. 71 del medesimo D.P.R. – fanno piena prova dei fatti e delle qualità in esse attestati.

In particolare, l'Amministrazione non ha attivato il potere di controllo previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000 – che le avrebbe consentito di verificare la veridicità della dichiarazione – ma ha semplicemente disatteso il contenuto della dichiarazione stessa sulla base di una propria, non meglio esplicitata, valutazione circa la natura dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Sul fumus boni iuris.

Per tutte le ragioni esposte nei motivi di ricorso, il fumus boni iuris appare pienamente sussistente. Il bando di concorso prevede in termini inequivoci due modalità alternative di documentazione del requisito esperienziale: la certificazione della ditta «**o, in alternativa**» l'attestazione del Centro per l'Impiego (C/2 storico). Il ricorrente ha prodotto la certificazione della ditta, adempiendo all'onere prescritto. L'esclusione si fonda su un'interpretazione della lex specialis che ne tradisce il chiaro tenore letterale, in violazione del principio dell'affidamento e del favor participationis.

Sul periculum in mora.

Il pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente è in re ipsa, atteso che, in primo luogo, la graduatoria finale di merito ha validità biennale dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione (art. 12 del bando), e le assunzioni dei vincitori sono già in corso di esecuzione.

Inoltre, in difetto di provvedimento cautelare, il ricorrente – che ha superato entrambe le prove d'esame con valutazioni di assoluto rilievo (29/30 alla prova pratica, 28/30 alla prova orale) – vedrebbe vanificata la possibilità di essere utilmente collocato in graduatoria e conseguentemente assunto con notevole pregiudizio professionale ed economico.

Ma v'è di più! Il decorso del tempo e lo scorrimento della graduatoria, con la progressiva assunzione dei vincitori, determinerebbero l'irreversibile consumazione della pretesa del ricorrente, rendendo impossibile la reintegrazione in forma specifica.

L'eventuale accoglimento del ricorso nel merito, in assenza di misura cautelare, rischierebbe di risultare tamquam non esset, stante la definitività delle assunzioni già disposte e il consolidamento delle posizioni dei soggetti assunti con notevole nocumento della posizione professionale del ricorrente.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza:

In via cautelare:

- in via preliminare, adottare le misure cautelari provvisorie più idonee, ivi inclusa l'ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria finale di merito e il congelamento del posto corrispondente;

- previa fissazione dell'udienza collegiale, accogliere l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui escludono il ricorrente dalla procedura concorsuale, ordinando all'ARES 118 l'immediata ammissione con riserva del ricorrente nella graduatoria finale di merito e il congelamento del posto corrispondente al punteggio conseguito.

Nel merito:

– annullare i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono e confermano l'esclusione del ricorrente Cristofaro Alessandro (codice XHLU9T) dalla procedura concorsuale e dalle graduatorie di merito;

– per l'effetto, ordinare all'ARES 118 l'ammissione del ricorrente alla procedura concorsuale con collocazione nella graduatoria finale di merito con il punteggio complessivo conseguito in esito alle prove d'esame ed alla valutazione titoli, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla nomina a vincitore o alla collocazione in posizione utile.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è dovuto per il presente ricorso nella misura di € 325,00 vertendosi in materia di pubblico impiego.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Provvedimenti impugnati:

- Deliberazione ARES 118 n. 508 del 17.04.2026
- Nota ARES 118 prot. n. 12141 del 04.05.2026;
- Deliberazione ARES 118 n. 661 del 26.05.2026

1.1 Bando di concorso;

2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da Ceccarelli Federica (Panificio Cristofaro)
3. Istanza di accesso agli atti del 17.04.2026 con ricevute PEC
4. Riepilogo e domanda di partecipazione al concorso Alessandro Cristofaro;
5. Atto notarile dichiarativo di impresa familiare Ceccarelli Federica e Alessandro Cristofaro;
6. Patente di guida B del sig. Cristofaro Alessandro;

7. Costatazione amichevole di incidente (CID) del 24.08.2022;
8. Estratto conto previdenziale sig. Cristofaro;
9. Procura alle liti.

Monte San Giovanni Campano, 05.06.2026

Avv. Chiara Vicalvi

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.
OVVERO PER PUBBLICI PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso de qua, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al reinserimento nelle graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 143 Operatori Tecnici Specializzati – Autista d'Ambulanza – Area degli Operatori.

Si evidenzia che la questione oggetto di causa determinerebbe, in caso di accoglimento, il ripristino della situazione giuridica del ricorrente ed inciderebbe soltanto nella posizione in graduatoria del medesimo, peraltro già cristallizzata dalla pubblicazione della graduatoria da cui risulta che il ricorrente è stato escluso.

Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e i relativi indirizzi di residenza, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti al ricorrente e **la cui richiesta di indirizzi di residenza è stata avanzata nei confronti di ARES 118 nella richiesta di accesso agli atti del 17.04.2026, rimasta tuttavia inevasa.**

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per il ricorrente di

individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie:

ARES 118 – Azienda Regionale Emergenza Sanitaria, in persona del Direttore Generale p.t., con sede in Roma, Via Portuense 240, nei siti web individuati.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per il ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i

potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato di ARES 118, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale in data 17.04.2026 senza ricevere riscontro alcuno.

Monte San Giovanni Campano, 05.06.2026

Avv. Chiara Vicalvi